

Allegato alla Convenzione per l'integrazione del DVR di sede collegato all'attività di PCTO

NOTE DI COMPILAZIONE

Ai fini dell'elaborazione del DVR specifico per ogni PCTO e per ogni sede presso la quale si svolge l'attività, la valutazione si sostanzia in due fasi di seguito descritte.

Prima Fase: raccolta informazioni per la stesura dei paragrafi dall'1 al 5 compresi, mediante compilazione del modello "Modulo raccolta dati PCTO per l'integrazione del DVR di sede";

Seconda Fase: valutazione specifica dei rischi per la stesura definitiva del DVR con particolare riferimento ai paragrafi da 6 e successivi.

Sommario

1.	Tito	olo del PCTO	4		
2.	Tut	or Aziendale dell'Università	4		
3.	Dat	ati Università4			
4.	Isti	tuto Scolastico	5		
	4.1.	Dati Istituto Scolastico	5		
	4.2.	Tutor dell'Istituto Scolastico	5		
	4.3.	Dati degli studenti	5		
	4.4.	Formazione Sicurezza sul Lavoro	6		
	4.4	.1. Altri attestati (facoltativi)	6		
	4.5.	Sorveglianza Sanitaria presso l'Istituto Scolastico	6		
	4.6.	Disabilità	7		
	4.7.	Farmaci salvavita	7		
5.	Des	scrizione dei luoghi e delle mansioni	8		
	5.1.	Luogo di lavoro	9		
	5.2.	RDRL (Responsabile Didattico e di Ricerca in Laboratorio) / Responsabile Attività	9		
	5.3.	Preposto	9		
	5.4.	Attrezzature	10		
	5.5.	Sostanze	10		
	5.6.	Lavori vietati di cui all'Allegato I alla Legge 977/1967	10		
	5.7.	Figura di affiancamento	13		
6.	Ind	ividuazione dei rischi e delle relative misure di prevenzione e protezione	14		
	6.1.	Valutazione Rischio Chimico (Irrilevante / Non Irrilevante, Basso / non Basso)	15		
	6.2.	Valutazione del Rischio Biologico	16		
	6.3.	Sorveglianza Sanitaria	16		
	6.4.	Formazione Specifica sulla Sicurezza	17		
	6.5.	DPI	17		
7.	Info	ormazione e Addestramento	18		
	7.1. deter	Procedure di sicurezza (Rischio elettrico, Videoterminale, modalità di accesso a minati locali, Istruzioni Operative delle sedi Scientifiche, uso delle Scale, simili)	18		
	7.2.	Scheda Dati Sicurezza sostanze	. 18		
	7.3.	Uso delle Attrezzature	18		

	7.4.	Uso e Modalità di tenuta dei DPI	18
	7.5.	Modulo ricevuta Informazione / Addestramento / consegna DPI	19
8.	Ob	blighi e Divieti	19
	8.1.	Zone ATEX	19
	8.2.	Limitazioni uso del cellulare	19
	8.3.	Aree a rischio specifico	19
	8.4.	Aree ad accesso vietato	19
	8.5.	Planimetria delle aree vietate	20
9.	Pia	no di emergenza	20
10). Seg	gnaletica	20
	10.1.1	L. Cartelli di Avvertimento	21
	10.1.2	2. Cartelli di Divieto	22
	10.1.3	3. Cartelli di Prescrizione	23
	10.1.4	1. Cartelli di Salvataggio	24
11	ا ۵۱۱	poati	25

1. Titolo del PCTO

Titolo del PCTO / Convenzione tra Ca' Foscari e Nome Istituto Scolastico impegnato nel PCTO		
Sintesi descrittiva del programma:		
Sede del PCTO presso il Soggetto Ospitante		
Numero di studenti coinvolti		
Periodo di tempo (da a)		

2. Tutor Aziendale dell'Università

Nome e Cognome:	
Numero di Telefono:	
E-mail:	
Ruolo:	
RDRL Laboratorio / Responsabile:	
Formazione Specifica sulla Sicurezza:	

3. Dati Università

Azienda	UNIVERSITA' CA' FOSCARI VENEZIA
Sede legale	Dorsoduro 3246 30123 VENEZIA
Datore di lavoro - Rettore	Prof.ssa Tiziana Lippiello
Attività svolta	Didattica e ricerca
Responsabile del S.P.P.	Ing. Denis Bragagnolo
Medico competente	Nomina in aggiornamento
Direttore Generale	Dott. Gabriele Rizzetto
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza	Castellano Elisabetta
	Favaretto Sergio
	Sponchiado Paola
Squadra di emergenza	vedi lista su http://www.unive.it/data/10146/

4. Istituto Scolastico

4.1. Dati Istituto Scolastico

Nome Istituto	
P.IVA o C.F.	
Sede legale	
Sede operativa	
Telefono	
Mail	
Pec – Posta certificata	
Tipo di attività	
Responsabile Servizio di Prevenzione e	
Protezione (R.S.P.P.)	
Preposto	
Medico Competente	

4.2. Tutor dell'Istituto Scolastico

Nome e Cognome:	
Numero di Telefono:	
E-mail:	
Ruolo:	

4.3. Dati degli studenti

Percorso di studio in corso di svolgimento	Esempio: Liceo scientifico / Istituto Tecnico / Istituto Professionale (Perito chimico / Elettrotecnico / Tecnico di Laboratorio / ecc)
Classe	
Minorenni	Presenti / non presenti

4.4. Formazione Sicurezza sul Lavoro¹

Gli studenti impegnati nel Percorso per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento sono in possesso dei seguenti attestati di frequenza ai corsi di formazione sulla sicurezza sul lavoro, conseguiti e aggiornati ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. 81/2008:

	Formazione Generale	4 ore: Si □ No □
	Formazione Specifica:	
	Rischio Basso, 4 ore:	presente \square non presente \square
	Rischio Medio, 8 ore:	presente \square non presente \square
	Rischio Alto, 12 ore:	presente \square non presente \square
fori	•	ssesso della Formazione Generale e Specifica, andrà attribuito il percorso inte la piattaforma messa a disposizione dall'Ufficio Formazione di Ca'
	4.4.1. Altri attest	ati (facoltativi)
Gli	studenti sono inoltre in po	ssesso dei seguenti attestati di formazione aggiornati:
	Corso di formazione anti	ncendio per addetti antincendio in attività' di livello 1 o rischio basso 4 ore
	Corso di formazione anti	ncendio per addetti antincendio in attività di livello 2 o rischio medio 8 ore
	Corso di formazione anti	ncendio per addetti antincendio in attività di livello 3 o rischio alto 16 ore
	Corso per addetto al prin	no soccorso per aziende o unità produttive dei gruppi B o C, 12 ore
	Corso per addetto al prin	no soccorso per aziende o unità produttive di gruppo A, 16 ore
	Altri corsi (specificare):	esempio BLSD

Copia dell'attestato può essere fornito dall'Istituto Scolastico al Soggetto Ospitante.

4.5. Sorveglianza Sanitaria presso l'Istituto Scolastico

Qualora gli studenti di alcuni Istituti Tecnici o Professionali risultino già sottoposti alla Sorveglianza Sanitaria da parte dell'Istituto Scolastico e siano pertanto già in possesso di un giudizio di idoneità alla mansione redatto dal Medico Competente della scuola, il Soggetto Ospitante (Università), tramite il proprio Medico Competente, dovrà verificare se i rischi per i quali è stato visitato lo studente corrispondono a quelli presenti nella propria azienda, garantendo eventualmente l'effettuazione di accertamenti integrativi.

A tal fine l'Istituto Scolastico dovrà fornire, per il tramite del proprio Medico Competente, il protocollo sanitario adottato ed eventuali ulteriori informazioni di rilievo inerenti alla Sorveglianza Sanitaria effettuata.

¹ È sufficiente che l'Istituto Scolastico fornisca una dichiarazione dell'avvenuta formazione sulla sicurezza impartita a tutti i propri studenti. Casi particolari potranno essere segnalati singolarmente. Se è presente la Formazione Specifica, fornire il programma degli argomenti trattati durante il corso.

Informazioni sul programma di sorveglianza sanitaria adottato dall'Istituto scolastico nei confronti degli studenti che partecipano al PCTO

Sorveglianza Sanitaria	Presente / non presente
Idoneità alla mansione	Presente / non presente
Protocollo sanitario	Presente / non presente

Qualora il Soggetto Ospitante (Università), dall'esito della valutazione del rischio e sentito il parere del proprio Medico Competente, dovesse riscontrare la necessità di sottoporre gli studenti alla Sorveglianza Sanitaria, l'Istituto Scolastico dovrà fornire le informazioni di cui sopra, se disponibili.

4.6. Disabilità

Spetta all'Istituto Scolastico valutare l'opportunità dell'inserimento dello studente con disabilità in uno specifico contesto lavorativo, suggerendo al Soggetto Ospitante le modalità operative affinché ciò avvenga in sicurezza.

Informazioni sulla presenza di studenti con disabilità che partecipano al PCTO presso il soggetto ospitante

Tipologia	Modalità operative suggerite
Disabilità fisica	
Sensoriale	
Intellettuale	
Psichica	
Viscerale (problemi cardiaci, diabete, necessita di farmaci salvavita, simili)	
Altro	

4.7. Farmaci salvavita

Nel rispetto delle norme a tutela della riservatezza dei dati, il Soggetto Ospitante deve essere adeguatamente informato dall'Istituto Scolastico, in accordo con i genitori (o i soggetti ai quali è attribuita la rappresentanza legale) dello studente minore, su eventuali condizioni di salute dello studente (a titolo esemplificativo e non esaustivo: allergie, etc.) che richiedono la somministrazione di farmaci salvavita, definendo congiuntamente le modalità operative di un eventuale intervento d'urgenza, che dovranno pertanto integrare le procedure aziendali per la gestione del primo soccorso.

Informazioni sulla presenza di studenti che partecipano al PCTO presso il soggetto ospitante che necessitano di farmaci salvavita

Tipologia di farmaco / allergia	Modalità operative suggerite

5. Descrizione dei luoghi e delle mansioni

	Esempio:
	Studio / Ufficio
	Aula didattica
	Biblioteca
	Teatro
	Officina meccanica – falegnameria
	Soffieria del vetro
Tipologia del luogo di lavoro	Segreteria studenti
(riportare nel riquadro a destra	Segreteria di Dipartimento
la destinazione d'uso del locale o	Laboratorio Didattico di Archeologia
dei locali nei quali viene	Laboratorio di Ricerca NMR
espletata l'attività principale	Laboratorio di Ricerca Laser
oggetto del PCTO)	Laboratorio di Ricerca Restauro
	Laboratorio Didattico di Chimica Analitica (catalisi,
	nanomateriali, sintesi organica, analisi ambientali, ecc.)
	Laboratorio di Ricerca biologico (biochimica,
	microfauna marina, studi fauna acquatica, ecc.)
	Laboratorio Informatico
	Cantiere scavo archeologico
	Altro
	Esempio:
	Assistente alle attività di laboratorio di ricerca
Decembricate della manaione	ambientale
Descrizione della mansione	(esecuzione di semplici saggi analitici; titolazioni acido –
(con descrizione in dettaglio: se	base; analisi potenziometrica; applicazione dei metodi
sposta libri con o senza carrello,	analitici standardizzati per le analisi delle acque;
se usa la scala, se usa il PC, se	osservazioni al microscopio; ecc.)
partecipa alle attività in Teatro,	Assistente alle attività di laboratorio di chimica del
se utilizza apparecchiature	restauro.
multimediali, se è solo	Assistente bibliotecario.
visitatore/osservatore, simili)	Assistente servizio di accoglienza utenti.
	Assistente archiviazione e catalogazione testi.
	Assistente archiviazione e catalogazione testi. Partecipa alle attività di scavo archeologico

5.1. Luogo di lavoro

enominazione locale (codice)	Edificio	Piano
lenco dei RDRL o Responsabili dell'attività		
F.2 Dranasta		
5.5. PIEDUSTO		
5.3. Preposto Preposto è la persona indicata come RDRL o F plicitare in fase di compilazione con allegata la le	-	sa indicazione

Locale o settore di designazione

Nome

Specifica Sicurezza (oltre a preposto)

5.4. Attrezzature²

Nello svolgimento delle attività, gli studenti utilizzeranno le seguenti attrezzature					
Denominazione locale (codice) Attrezzatura					
Uso del Videoterminale					
Stima del numero di ore/settimana (indicare se ≥ 20 oppure < 20)					

5.5. Sostanze³

Nello svolgimento delle attività, gli studenti utilizzeranno le seguenti sostanze (Esempio)

Denominazione	Codice CAS	FRASI H	FRASI EUH
Esempio: Etere etilico	60-29-7	H224 H302 H336	EUH019 EUH066
Esempio: Acetone	67-64-1	H225 H336 H319	EUH066
Esempio: Etanolo	64-17-5	H225	
Esempio: Azoto criogenico	7727-37-9	H281	

5.6. Lavori vietati di cui all'Allegato I alla Legge 977/1967

Nella tabella che segue si riporta l'elenco dei lavori vietati che non possono essere svolti dagli adolescenti. In deroga a tale divieto, l'art. 6 della Legge 977/1967, prevede che tali lavorazioni possano essere svolte dai soggetti minorenni, purché sotto la sorveglianza di formatori

² L'uso del Videoterminale o attrezzatura munita di Videoterminale, per un periodo ≥ 20 ore settimanali, determina l'obbligo della Sorveglianza Sanitaria da parte del Soggetto Ospitante = Università.

Eventuali prescrizioni sull'utilizzo in sicurezza di determinate attrezzature (fonti radiogene, Laser, NMR, ecc.), saranno comunicate al Tutor di Ateneo dal Servizio di Prevenzione e Protezione Rischi.

³ La manipolazione diretta di sostanze cancerogene e/o mutagene da parte degli studenti, è da evitarsi. Eventuali prescrizioni sull'utilizzo in sicurezza di determinate sostanze, saranno comunicate al Tutor di Ateneo dal Servizio di Prevenzione e Protezione Rischi.

competenti anche in materia di prevenzione e di protezione individuati nella **Figura di affiancamento** nominata dal Soggetto Ospitante.

I. Mansioni che espongono ai seguenti agenti:

sotto pressione, immersione sottomarina, fermo restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321. b) rumori con esposizione media giornaliera superiore a 90 decibel LEP-d. Agenti biologici a) agenti biologici dei gruppi di rischio 3 e 4 ai sensi dell'articolo 268 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Agenti chimici a) sostanze e miscele che soddisfano i criteri di classificazione del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio in una o più delle seguenti classi di pericolo e categorie di pericolo con una o più delle seguenti indicazioni di pericolo: tossicità acuta, categorie 1, 2 o 3 (H300, H310, H330, H301, H311, H331) corrosione della pelle, categorie 1 o 2 (H220, H221) gas infiammabile, categorie 1 o 2 (H220, H221) gas infiammabile, categorie 1 o 2 (H224, H225) gesplosivi, categoria "esplosivo instabile", o esplosivi delle divisioni 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 (H200, H201, H202, H203, H204, H205) perossidi organici, di tipo A o B (H240, H241) tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione singola, categorie 1 o 2 (H370, H371) tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione ripetuta, categorie 1 o 2 (H370, H371) tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione ripetuta, categorie 1 o 2 (H372, H373) sensibilizzazione delle vie respiratorie, categoria 1, sottocategorie 1 A o 1 B (H334) sensibilizzazione della pelle, categoria 1, sottocategorie 1 A o 1 B (H317) cancerogenicità, categorie 1 A, 1 B o 2 (H350, H350i, H351) mutagenicità sulle cellule germinali, categorie 1 A o 1 B (H360, H360D, H3	Agenti fisici	Presenza
al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321. b) rumori con esposizione media giornaliera superiore a 90 decibel LEP-d. Agenti biologici a) agenti biologici dei gruppi di rischio 3 e 4 ai sensi dell'articolo 268 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Agenti chimici a) sostanze e miscele che soddisfano i criteri di classificazione del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio in una o più delle seguenti classi di pericolo e categorie di pericolo con una o più delle seguenti dindicazioni di pericolo: tossicità acuta, categorie 1, 2 o 3 (H300, H310, H330, H301, H311, H331) corrosione della pelle, categorie 1 A, 1 B o 1C (H314) gas infiammabile, categorie 1 o 2 (H220, H221) aerosol infiammabile, categoria 1 (H222) liquido infiammabile, categoria 1 (H222) liquido infiammabile, categoria 1 (H222) liquido infiammabile, categoria 1 (H224) perpossidi organici, di tipo A o B (H240, H241) tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione singola, categorie 1 o 2 (H370, H371) tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione ripetuta, categorie 1 o 2 (H370, H371) tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione ripetuta, categorie 1 o 2 (H372, H373) sensibilizzazione delle vie respiratorie, categoria 1, sottocategorie 1 A o 1 B (H317) cancerogenicità, categorie 1 A, 1 B o 2 (H350, H350i, H351) mutagenicità sulle cellule germinali, categorie 1 A, 1 B o 2 (H340, H341) tossicità per la riproduzione, categorie 1 A o 1 B (H360, H360F, H360F), H360Fd, H360D, H360Df) b) sostanze e miscele di cui al Titolo IX, Capo II, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. c) piombo e composti. d) amianto.	a) atmosfera a pressione superiore a quella naturale, ad esempio in contenitori	
b) rumori con esposizione media giornaliera superiore a 90 decibel LEP-d. Agenti biologici a) agenti biologici dei gruppi di rischio 3 e 4 ai sensi dell'articolo 268 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Agenti chimici a) asostanze e miscele che soddisfano i criteri di classificazione del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio in una o più delle seguenti classi di pericolo e categorie di pericolo con una o più delle seguenti indicazioni di pericolo: tossicità acuta, categorie 1, 2 o 3 (H300, H310, H330, H301, H311, H331) corrosione della pelle, categorie 1 A, 1 B o 1C (H314) gas infiammabile, categorie 1 o 2 (H220, H221) aerosol infiammabili, categoria 1 (H222) liquido infiammabile, categoria 1 (H222) liquido infiammabile, categoria 1 o 2 (H224, H225) esplosivi, categoria "esplosivo instabile", o esplosivi delle divisioni 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 (H200, H201, H202, H203, H204, H205) sostanze e miscele autoreattive, di tipo A, B, C o D (H240, H241, H242) perossidi organici, di tipo A o B (H240, H241) tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione singola, categorie 1 o 2 (H370, H371) tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione ripetuta, categorie 1 o 2 (H372, H373) sensibilizzazione delle vie respiratorie, categoria 1, sottocategorie 1 A o 1 B (H334) sensibilizzazione della pelle, categoria 1, sottocategorie 1 A o 1 B (H334) sensibilizzazione della pelle, categoria 1, sottocategorie 1 A o 1 B (H317) cancerogenicità, categorie 1 A, 1 B o 2 (H350, H350i, H351) mutagenicità sulle cellule germinali, categorie 1 A, 1 B o 2 (H340, H341) tossicità per la riproduzione, categorie 1 A o 1 B (H360, H360F, H360F) b) sostanze e miscele di cui al Titolo IX, Capo II, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. c) piombo e composti. d) amianto.	sotto pressione, immersione sottomarina, fermo restando le disposizioni di cui	
Agenti biologici a) agenti biologici dei gruppi di rischio 3 e 4 ai sensi dell'articolo 268 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Agenti chimici a) sostanze e miscele che soddisfano i criteri di classificazione del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio in una o più delle seguenti classi di pericolo e categorie di pericolo con una o più delle seguenti indicazioni di pericolo: tossicità acuta, categorie 1, 2 o 3 (H300, H310, H330, H301, H311, H331) corrosione della pelle, categorie 1 A, 1 B o 1C (H314) gas infiammabile, categorie 1 o 2 (H220, H221) aerosol infiammabili, categorie 1 o 2 (H224, H225) esplosivi, categoria "esplosivo instabile", o esplosivi delle divisioni 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 (H200, H201, H202, H203, H204, H205) sostanze e miscele autoreattive, di tipo A, B, C o D (H240, H241, H242) perossidi organici, di tipo A o B (H240, H241) tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione singola, categorie 1 o 2 (H370, H371) tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione ripetuta, categorie 1 o 2 (H372, H373) sensibilizzazione delle vie respiratorie, categoria 1, sottocategorie 1 A o 1 B (H334) sensibilizzazione della pelle, categoria 1, sottocategorie 1 A o 1 B (H317) cancerogenicità, categorie 1 A, 1 B o 2 (H350, H350i, H351) mutagenicità sulle cellule germinali, categorie 1 A, 1 B o 2 (H340, H341) tossicità per la riproduzione, categorie 1 A o 1 B (H360, H360F, H360FD, H360Df, H360Df, H360Df) b) sostanze e miscele di cui al Titolo IX, Capo II, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. c) piombo e composti. d) amianto.	al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321.	
a) agenti biologici dei gruppi di rischio 3 e 4 ai sensi dell'articolo 268 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Agenti chimici a) sostanze e miscele che soddisfano i criteri di classificazione del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio in una o più delle seguenti classi di pericolo e categorie di pericolo con una o più delle seguenti indicazioni di pericolo: tossicità acuta, categorie 1, 2 o 3 (H300, H310, H330, H301, H311, H331) corrosione della pelle, categorie 1 o 2 (H220, H221) agas infiammabile, categorie 1 o 2 (H220, H221) aerosol infiammabile, categorie 1 o 2 (H224, H225) esplosivi, categoria "esplosivo instabile", o esplosivi delle divisioni 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 (H200, H201, H202, H203, H204, H205) sostanze e miscele autoreattive, di tipo A, B, C o D (H240, H241, H242) perossidi organici, di tipo A o B (H240, H241) tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione singola, categorie 1 o 2 (H370, H371) tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione ripetuta, categorie 1 o 2 (H372, H373) sensibilizzazione della pelle, categoria 1, sottocategorie 1 A o 1 B (H334) sensibilizzazione della pelle, categoria 1, sottocategorie 1 A o 1 B (H334) sensibilizzazione della pelle, categoria 1, sottocategorie 1 A o 1 B (H360, H360D, H360Df) b) sostanze e miscele di cui al Titolo IX, Capo II, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. c) piombo e composti. d) amianto.	b) rumori con esposizione media giornaliera superiore a 90 decibel LEP-d.	
Agenti chimici a) sostanze e miscele che soddisfano i criteri di classificazione del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio in una o più delle seguenti classi di pericolo e categorie di pericolo con una o più delle seguenti indicazioni di pericolo: tossicità acuta, categorie 1, 2 o 3 (H300, H310, H330, H301, H311, H331) corrosione della pelle, categorie 1 A, 1 B o 1C (H314) gas infiammabile, categorie 1 o 2 (H220, H221) aerosol infiammabili, categoria 1 (H222) liquido infiammabile, categorie 1 o 2 (H224, H225) esplosivi, categoria "esplosivo instabile", o esplosivi delle divisioni 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 (H200, H201, H202, H203, H204, H205) sostanze e miscele autoreattive, di tipo A, B, C o D (H240, H241, H242) perossidi organici, di tipo A o B (H240, H241) tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione singola, categorie 1 o 2 (H370, H371) tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione ripetuta, categorie 1 o 2 (H372, H373) sensibilizzazione della pelle, categoria 1, sottocategorie 1 A o 1 B (H334) sensibilizzazione della pelle, categoria 1, sottocategorie 1 A o 1 B (H334) sensibilizzazione della pelle, categoria 1, sottocategorie 1 A o 1 B (H334) tossicità sulle cellule germinali, categorie 1 A, 1 B o 2 (H340, H341) tossicità per la riproduzione, categorie 1 A o 1 B (H360, H360F, H360D, H360Df) b) sostanze e miscele di cui al Titolo IX, Capo II, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. c) piombo e composti. d) amianto.	Agenti biologici	
a) sostanze e miscele che soddisfano i criteri di classificazione del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio in una o più delle seguenti classi di pericolo e categorie di pericolo con una o più delle seguenti indicazioni di pericolo: tossicità acuta, categorie 1, 2 o 3 (H300, H310, H330, H301, H311, H331) corrosione della pelle, categorie 1 A, 1 B o 1C (H314) gas infiammabile, categorie 1 o 2 (H220, H221) aerosol infiammabili, categoria 1 (H222) liquido infiammabilie, categoria 1 o 2 (H224, H225) esplosivi, categoria "esplosivo instabile", o esplosivi delle divisioni 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 (H200, H201, H202, H203, H204, H205) sostanze e miscele autoreattive, di tipo A, B, C o D (H240, H241, H242) perossidi organici, di tipo A o B (H240, H241) tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione singola, categorie 1 o 2 (H370, H371) tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione ripetuta, categorie 1 o 2 (H372, H373) sensibilizzazione delle vie respiratorie, categoria 1, sottocategorie 1 A o 1 B (H317) canneerogenicità, categorie 1 A, 1 B o 2 (H350, H350i, H351) mutagenicità sulle cellule germinali, categorie 1 A, 1 B o 2 (H340, H341) tossicità per la riproduzione, categorie 1 A o 1 B (H360, H360F, H360F), H360Fd, H360D, H360Df) b) sostanze e miscele di cui al Titolo IX, Capo II, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. c) piombo e composti. d) amianto.	a) agenti biologici dei gruppi di rischio 3 e 4 ai sensi dell'articolo 268 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.	
(CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio in una o più delle seguenti classi di pericolo e categorie di pericolo con una o più delle seguenti indicazioni di pericolo: tossicità acuta, categorie 1, 2 o 3 (H300, H310, H330, H301, H311, H331) corrosione della pelle, categorie 1 A, 1 B o 1C (H314) gas infiammabile, categorie 1 o 2 (H220, H221) aerosol infiammabili, categoria 1 (H222) liquido infiammabile, categoria 1 (H222) liquido infiammabile, categoria 1 o 2 (H224, H225) esplosivi, categoria "esplosivo instabile", o esplosivi delle divisioni 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 (H200, H201, H202, H203, H204, H205) sostanze e miscele autoreattive, di tipo A, B, C o D (H240, H241, H242) perossidi organici, di tipo A o B (H240, H241) tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione singola, categorie 1 o 2 (H370, H371) tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione ripetuta, categorie 1 o 2 (H372, H373) sensibilizzazione delle vie respiratorie, categoria 1, sottocategorie 1 A o 1 B (H334) sensibilizzazione della pelle, categoria 1, sottocategorie 1 A o 1 B (H317) cancerogenicità, categorie 1 A, 1 B o 2 (H350, H350i, H351) mutagenicità sulle cellule germinali, categorie 1 A, 1 B o 2 (H340, H341) tossicità per la riproduzione, categorie 1 A o 1 B (H360, H360FD, H360Fd, H360D, H360Df) b) sostanze e miscele di cui al Titolo IX, Capo II, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. c) piombo e composti. d) amianto.	Agenti chimici	-
gas infiammabile, categorie 1 A, 1 B o 1C (H314) gas infiammabile, categorie 1 o 2 (H220, H221) gaerosol infiammabili, categoria 1 (H222) liquido infiammabile, categorie 1 o 2 (H224, H225) gesplosivi, categoria "esplosivo instabile", o esplosivi delle divisioni 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 (H200, H201, H202, H203, H204, H205) gostanze e miscele autoreattive, di tipo A, B, C o D (H240, H241, H242) perossidi organici, di tipo A o B (H240, H241) tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione singola, categorie 1 o 2 (H370, H371) tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione ripetuta, categorie 1 o 2 (H372, H373) gensibilizzazione delle vie respiratorie, categoria 1, sottocategorie 1 A o 1 B (H334) gensibilizzazione della pelle, categoria 1, sottocategorie 1 A o 1 B (H317) cancerogenicità, categorie 1 A, 1 B o 2 (H350, H350i, H351) mutagenicità sulle cellule germinali, categorie 1 A, 1 B o 2 (H340, H341) tossicità per la riproduzione, categorie 1 A o 1 B (H360, H360FD, H360Fd, H360Df) b) sostanze e miscele di cui al Titolo IX, Capo II, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. c) piombo e composti. d) amianto.	a) sostanze e miscele che soddisfano i criteri di classificazione del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio in una o più delle seguenti classi di pericolo e categorie di pericolo con una o più delle seguenti indicazioni di pericolo:	
gas infiammabile, categorie 1 o 2 (H220, H221) aerosol infiammabili, categoria 1 (H222) liquido infiammabile, categorie 1 o 2 (H224, H225) esplosivi, categoria "esplosivo instabile", o esplosivi delle divisioni 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 (H200, H201, H202, H203, H204, H205) sostanze e miscele autoreattive, di tipo A, B, C o D (H240, H241, H242) perossidi organici, di tipo A o B (H240, H241) tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione singola, categorie 1 o 2 (H370, H371) tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione ripetuta, categorie 1 o 2 (H372, H373) sensibilizzazione delle vie respiratorie, categoria 1, sottocategorie 1 A o 1 B (H334) sensibilizzazione della pelle, categoria 1, sottocategorie 1 A o 1 B (H317) cancerogenicità, categorie 1 A, 1 B o 2 (H350, H350i, H351) mutagenicità sulle cellule germinali, categorie 1 A, 1 B o 2 (H340, H341) tossicità per la riproduzione, categorie 1 A o 1 B (H360, H360FD, H360FD, H360Fd, H360Df) b) sostanze e miscele di cui al Titolo IX, Capo II, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. c) piombo e composti. d) amianto.	tossicità acuta, categorie 1, 2 o 3 (H300, H310, H330, H301, H311, H331)	
liquido infiammabili, categoria 1 (H222) liquido infiammabile, categorie 1 o 2 (H224, H225) esplosivi, categoria "esplosivo instabile", o esplosivi delle divisioni 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 (H200, H201, H202, H203, H204, H205) sostanze e miscele autoreattive, di tipo A, B, C o D (H240, H241, H242) perossidi organici, di tipo A o B (H240, H241) tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione singola, categorie 1 o 2 (H370, H371) tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione ripetuta, categorie 1 o 2 (H372, H373) sensibilizzazione delle vie respiratorie, categoria 1, sottocategorie 1 A o 1 B (H334) sensibilizzazione della pelle, categoria 1, sottocategorie 1 A o 1 B (H317) cancerogenicità, categorie 1 A, 1 B o 2 (H350, H350i, H351) mutagenicità sulle cellule germinali, categorie 1 A, 1 B o 2 (H340, H341) tossicità per la riproduzione, categorie 1 A o 1 B (H360, H360FD, H360Fd, H360Df) b) sostanze e miscele di cui al Titolo IX, Capo II, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. c) piombo e composti. d) amianto.	corrosione della pelle, categorie 1 A, 1 B o 1C (H314)	
diquido infiammabile, categorie 1 o 2 (H224, H225) esplosivi, categoria "esplosivo instabile", o esplosivi delle divisioni 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 (H200, H201, H202, H203, H204, H205) sostanze e miscele autoreattive, di tipo A, B, C o D (H240, H241, H242) perossidi organici, di tipo A o B (H240, H241) tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione singola, categorie 1 o 2 (H370, H371) tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione ripetuta, categorie 1 o 2 (H372, H373) sensibilizzazione delle vie respiratorie, categoria 1, sottocategorie 1 A o 1 B (H334) sensibilizzazione della pelle, categoria 1, sottocategorie 1 A o 1B (H317) cancerogenicità, categorie 1 A, 1 B o 2 (H350, H350), H351) mutagenicità sulle cellule germinali, categorie 1 A, 1 B o 2 (H340, H341) tossicità per la riproduzione, categorie 1 A o 1 B (H360, H360F, H360FD, H360Fd, H360D, H360Df) b) sostanze e miscele di cui al Titolo IX, Capo II, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. c) piombo e composti. d) amianto.	gas infiammabile, categorie 1 o 2 (H220, H221)	
esplosivi, categoria "esplosivo instabile", o esplosivi delle divisioni 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 (H200, H201, H202, H203, H204, H205) sostanze e miscele autoreattive, di tipo A, B, C o D (H240, H241, H242) perossidi organici, di tipo A o B (H240, H241) tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione singola, categorie 1 o 2 (H370, H371) tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione ripetuta, categorie 1 o 2 (H372, H373) sensibilizzazione delle vie respiratorie, categoria 1, sottocategorie 1 A o 1 B (H334) sensibilizzazione della pelle, categoria 1, sottocategorie 1 A o 1B (H317) cancerogenicità, categorie 1 A, 1 B o 2 (H350, H350i, H351) mutagenicità sulle cellule germinali, categorie 1 A, 1 B o 2 (H340, H341) tossicità per la riproduzione, categorie 1 A o 1 B (H360, H360FD,	aerosol infiammabili, categoria 1 (H222)	
1.4, 1.5 (H200, H201, H202, H203, H204, H205) sostanze e miscele autoreattive, di tipo A, B, C o D (H240, H241, H242) perossidi organici, di tipo A o B (H240, H241) tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione singola, categorie 1 o 2 (H370, H371) tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione ripetuta, categorie 1 o 2 (H372, H373) sensibilizzazione delle vie respiratorie, categoria 1, sottocategorie 1 A o 1 B (H334) sensibilizzazione della pelle, categoria 1, sottocategorie 1 A o 1B (H317) cancerogenicità, categorie 1 A, 1 B o 2 (H350, H350i, H351) mutagenicità sulle cellule germinali, categorie 1 A, 1 B o 2 (H340, H341) tossicità per la riproduzione, categorie 1 A o 1 B (H360, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df) b) sostanze e miscele di cui al Titolo IX, Capo II, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. c) piombo e composti. d) amianto.	liquido infiammabile, categorie 1 o 2 (H224, H225)	
perossidi organici, di tipo A o B (H240, H241) tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione singola, categorie 1 o 2 (H370, H371) tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione ripetuta, categorie 1 o 2 (H372, H373) sensibilizzazione delle vie respiratorie, categoria 1, sottocategorie 1 A o 1 B (H334) sensibilizzazione della pelle, categoria 1, sottocategorie 1 A o 1B (H317) cancerogenicità, categorie 1 A, 1 B o 2 (H350, H350i, H351) mutagenicità sulle cellule germinali, categorie 1 A, 1 B o 2 (H340, H341) tossicità per la riproduzione, categorie 1 A o 1 B (H360, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df) b) sostanze e miscele di cui al Titolo IX, Capo II, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. c) piombo e composti. d) amianto.	esplosivi, categoria "esplosivo instabile", o esplosivi delle divisioni 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 (H200, H201, H202, H203, H204, H205)	
tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione singola, categorie 1 o 2 (H370, H371) tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione ripetuta, categorie 1 o 2 (H372, H373) sensibilizzazione delle vie respiratorie, categoria 1, sottocategorie 1 A o 1 B (H334) sensibilizzazione della pelle, categoria 1, sottocategorie 1 A o 1B (H317) cancerogenicità, categorie 1 A, 1 B o 2 (H350, H350i, H351) mutagenicità sulle cellule germinali, categorie 1 A, 1 B o 2 (H340, H341) tossicità per la riproduzione, categorie 1 A o 1 B (H360, H360F, H360FD, H360Fd, H360Dd, H360Df) b) sostanze e miscele di cui al Titolo IX, Capo II, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. c) piombo e composti. d) amianto.	sostanze e miscele autoreattive, di tipo A, B, C o D (H240, H241, H242)	
tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione ripetuta, categorie 1 o (2 (H372, H373)) sensibilizzazione delle vie respiratorie, categoria 1, sottocategorie 1 A o 1 B (H334) sensibilizzazione della pelle, categoria 1, sottocategorie 1 A o 1B (H317) cancerogenicità, categorie 1 A, 1 B o 2 (H350, H350i, H351) mutagenicità sulle cellule germinali, categorie 1 A, 1 B o 2 (H340, H341) tossicità per la riproduzione, categorie 1 A o 1 B (H360, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df) b) sostanze e miscele di cui al Titolo IX, Capo II, del decreto legislativo 9 aprile (2008, n. 81. c) piombo e composti. d) amianto.	perossidi organici, di tipo A o B (H240, H241)	
2 (H372, H373) sensibilizzazione delle vie respiratorie, categoria 1, sottocategorie 1 A o 1 B (H334) sensibilizzazione della pelle, categoria 1, sottocategorie 1 A o 1B (H317) cancerogenicità, categorie 1 A, 1 B o 2 (H350, H350i, H351) mutagenicità sulle cellule germinali, categorie 1 A, 1 B o 2 (H340, H341) tossicità per la riproduzione, categorie 1 A o 1 B (H360, H360F, H360FD, H360Fd, H360D, H360Df) b) sostanze e miscele di cui al Titolo IX, Capo II, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. c) piombo e composti. d) amianto.	tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione singola, categorie 1 o 2 (H370, H371)	
(H334) sensibilizzazione della pelle, categoria 1, sottocategorie 1 A o 1B (H317) cancerogenicità, categorie 1 A, 1 B o 2 (H350, H350i, H351) mutagenicità sulle cellule germinali, categorie 1 A, 1 B o 2 (H340, H341) tossicità per la riproduzione, categorie 1 A o 1 B (H360, H360F, H360FD, H360Fd, H360D, H360Df) b) sostanze e miscele di cui al Titolo IX, Capo II, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. c) piombo e composti. d) amianto.	tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione ripetuta, categorie 1 o 2 (H372, H373)	
cancerogenicità, categorie 1 A, 1 B o 2 (H350, H350i, H351) mutagenicità sulle cellule germinali, categorie 1 A, 1 B o 2 (H340, H341) tossicità per la riproduzione, categorie 1 A o 1 B (H360, H360F, H360FD, H360Fd, H360D, H360Df) b) sostanze e miscele di cui al Titolo IX, Capo II, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. c) piombo e composti. d) amianto.	sensibilizzazione delle vie respiratorie, categoria 1, sottocategorie 1 A o 1 B (H334)	
mutagenicità sulle cellule germinali, categorie 1 A, 1 B o 2 (H340, H341) tossicità per la riproduzione, categorie 1 A o 1 B (H360, H360F, H360FD, H360Fd, H360D, H360Df) b) sostanze e miscele di cui al Titolo IX, Capo II, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. c) piombo e composti. d) amianto.	sensibilizzazione della pelle, categoria 1, sottocategorie 1 A o 1B (H317)	
tossicità per la riproduzione, categorie 1 A o 1 B (H360, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df) b) sostanze e miscele di cui al Titolo IX, Capo II, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. c) piombo e composti. d) amianto.	cancerogenicità, categorie 1 A, 1 B o 2 (H350, H350i, H351)	
H360Fd, H360D, H360Df) b) sostanze e miscele di cui al Titolo IX, Capo II, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. c) piombo e composti. d) amianto.	mutagenicità sulle cellule germinali, categorie 1 A, 1 B o 2 (H340, H341)	
2008, n. 81. c) piombo e composti. d) amianto.	tossicità per la riproduzione, categorie 1 A o 1 B (H360, H360F, H360FD, H360Fd, H360D, H360Df)	
d) amianto.	b) sostanze e miscele di cui al Titolo IX, Capo II, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.	
	c) piombo e composti.	
II. Processi e lavori: Present	d) amianto.	
	II. Processi e lavori:	Presenza

1) Processi e lavori di cui all'allegato XLII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.	
2) Lavori di fabbricazione e di manipolazione di dispositivi, ordigni ed oggetti diversi contenenti esplosivi, fermo restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302.	
3) Lavori in serragli contenenti animali feroci o velenosi nonché condotta e governo di tori e stalloni.	
4) Lavori di mattatoio.	
5) Lavori comportanti la manipolazione di apparecchiature di produzione, di	
immagazzinamento o di impiego di gas compressi, liquidi o in soluzione.	
6) Lavori su tini, bacini, serbatoi, damigiane o bombole contenenti agenti chimici di cui al punto I.3.	
7) Lavori comportanti rischi di crolli e allestimento e smontaggio delle armature esterne alle costruzioni.	
8) Lavori comportanti rischi elettrici da alta tensione come definita dall'art. 268 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.	
9) Lavori il cui ritmo è determinato dalla macchina e che sono pagati a cottimo.	
10) Esercizio dei forni a temperatura superiore a 500 C come, ad esempio,	
quelli per la produzione di ghisa, ferroleghe, ferro o acciaio; operazioni di	
demolizione, ricostruzione e riparazione degli stessi; lavoro ai laminatoi.	
11) Lavorazioni nelle fonderie.	
12) Processi elettrolitici.	
13) NUMERO SOPPRESSO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 262	
14) Produzione dei metalli ferrosi e non ferrosi e loro leghe.	
15) Produzione e lavorazione dello zolfo.	
16) Lavorazioni di escavazione, comprese le operazioni di estirpazione del	
materiale, di collocamento e smontaggio delle armature, di conduzione e	
manovra dei mezzi meccanici, di taglio dei massi. 17) Lavorazioni in gallerie, cave, miniere, torbiere e industria estrattiva in	
genere.	
18) Lavorazione meccanica dei minerali e delle rocce, limitatamente alle fasi di	
taglio, frantumazione, polverizzazione, vagliatura a secco dei prodotti	
polverulenti.	
19) Lavorazione dei tabacchi.	
20) Lavori di costruzione, trasformazione, riparazione, manutenzione e	
demolizione delle navi, esclusi i lavori di officina eseguiti nei reparti a terra.	
21) Produzione di calce ventilata.	
22) Lavorazioni che espongono a rischio silicotigeno.	
23) Manovra degli apparecchi di sollevamento a trazione meccanica, ad	
eccezione di ascensori e montacarichi.	
24) Lavori in pozzi, cisterne ed ambienti assimilabili.	
25) Lavori nei magazzini frigoriferi.	
26) Lavorazione, produzione e manipolazione comportanti esposizione a	
prodotti farmaceutici	

27) Condotta dei veicoli di trasporto, con esclusione di ciclomotori e	
motoveicoli fino a 125 cc., in base a quanto previsto dall'articolo 115 del	
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e di macchine operatrici semoventi	
con propulsione meccanica, nonché' lavori di pulizia e di servizio dei motori e	
degli organi di trasmissione che sono in moto.	
28) Operazioni di metallizzazione a spruzzo.	
29) Legaggio ed abbattimento degli alberi.	
30) Pulizia di camini e focolai negli impianti di combustione.	
31) Apertura, battitura, cardatura e pulitura delle fibre tessili, del crine vegetale	
e animale, delle piume e dei peli.	
32) Produzione e lavorazione di fibre minerali e artificiali.	
33) Cernita e trituramento degli stracci e della carta usata senza l'uso di	
adeguati dispositivi di protezione individuale.	
34) Lavori con impieghi di martelli pneumatici, mole ad albero flessibile e altri	
strumenti vibranti; uso di pistole fissachiodi di elevata potenza.	
35) Produzione di polveri metalliche.	
36) Saldatura e taglio dei metalli con arco elettrico o con fiamma ossidrica o	
ossiacetilenica.	
37) Lavori nelle macellerie che comportano l'uso di utensili taglienti, seghe e	
macchine per tritare.	
·	

Il Soggetto Ospitante, attraverso il proprio Tutor aziendale e mediante le attività di sopralluogo del Servizio di Prevenzione e Protezione Rischi, si impegna a vigilare affinché venga rispettato il prospetto delle mansioni indicate in tabella ovvero non intervengano modifiche rispetto a quanto dichiarato.

5.7. Figura di affiancamento

In considerazione di quanto riportato nella tabella del paragrafo precedente, si rende / non si rende necessario individuare un lavoratore esperto adeguatamente formato che in qualità di figura di affiancamento ha il compito di sorveglianza degli studenti durante lo svolgimento delle loro attività.

Si riportano di seguito i dati della figura di affiancamento

Nome e Cognome:	
Numero di Telefono:	
E-mail:	
Ruolo:	
RDRL Laboratorio / Responsabile:	
Formazione Specifica sulla Sicurezza:	
Formazione Antincendio:	
Formazione Primo Soccorso:	
Formazione BLSD:	
Formazione Preposto:	
Note:	

6. Individuazione dei rischi e delle relative misure di prevenzione e protezione

Si riporta nella tabella seguente l'analisi dei possibili rischi e delle relative misure di prevenzione e protezione da adottare.

RISCHIO	Sì	No	LIVELLO DI ESPOSIZIONE ⁴	MISURE DI PREVENZIONE/PROTEZIONE (oltre ai dispositivi di sicurezza propri di attrezzature, macchine e impianti)
Uso di strumenti elettrici				Formazione e addestramento
Attrezzi con parti calde				Uso di DPI
Attrezzi con parti taglienti				Uso di DPI
Uso di scale portatili				Formazione e addestramento
Cadute dall'alto				Formazione e addestramento Uso di DPI
Contatti con organi in moto				Formazione e addestramento
Proiezione di materiale, getti o schizzi				Uso di DPI
Schiacciamenti, investimenti, seppellimenti				Formazione e addestramento
Inciampi e scivolamenti				Formazione e addestramento Uso di DPI
Esposizione a vibrazioni				Formazione e addestramento Uso di DPI Eventuale sorveglianza sanitaria se >2,5 m/s² (mano- braccio) e >0,5 m/s² (corpo intero)
Esposizione a rumore				Formazione e addestramento Uso di DPI Eventuale sorveglianza sanitaria se LEX >85 dBA o >80 dB se minore
Esposizione a CEM				Formazione e addestramento Eventuale sorveglianza sanitaria se > ai livelli di attenzione
Esposizione a ROA				Formazione Uso di DPI
Esposizione ad agenti chimici (liquidi, gas, vapori, polveri)				Formazione e addestramento Uso di DPI

⁴ per quanto riguarda i rischi per la salute, riportare i livelli di esposizione giornaliera calcolati tenendo conto della durata dell'attività svolta dallo studente.

	Eventuale sorveglianza sanitaria se non basso e irrilevante
Utilizzo di sostanze infiammabili/rischio incendio	Formazione e addestramento
Esposizione ad agenti biologici	Formazione e addestramento Uso di DPI Eventuale sorveglianza sanitaria
Esposizione a movimenti ripetitivi	Formazione e addestramento Eventuale sorveglianza sanitaria se indice di rischio >14,5 della check list OCRA
Esposizione a movimentazione manuale dei carichi	Formazione e addestramento Uso di ausili Eventuale sorveglianza sanitaria se indice di sollevamento >1 NIOSH o >10 SUVA
Uso di VDT	Formazione Eventuale sorveglianza sanitaria se >20 ore settimanali
Attività con microclima sfavorevole (caldo, freddo)	Formazione Uso di DPI
Attività all'aperto (clima, UVA, UVB)	Formazione Uso di DPI

6.1. Valutazione Rischio Chimico (Irrilevante / Non Irrilevante, Basso / non Basso)

Sulla base delle modalità di utilizzo delle sostanze dichiarate, dell'uso degli specifici DPI, della presenza di adeguati ed efficienti DPC (Dispositivi di Protezione Collettiva) e della formazione specifica impartita è stato calcolato l'indice di esposizione al rischio chimico per la salute, mediante l'applicazione di uno specifico algoritmo.

Si riporta di seguito l'esito della valutazione.

RISULTATO DELLA VALUTAZIONE	DEL RISCHIO DER LA SALLITE	Accedi a Laborisch
NISOCIATO DELLA VALOTAZIONE	DEE RISCHIO PER LA SALOTE	ESCI
- Struttura di appartenenza: TEST CANC 04		
- Laboratorio: PROVATEST CANCO4 - Operatore/G.O.E.: PROVACANC 04		Menu principale
- Responsabile di valutazione:		Novità di LaboRisCh ® Ver.2
ELENCO AGENTI CHIMICI		Inserimento nuova valutazion
		Richiama valutazioni eseguite
CANCEROGENO 04	10.00 c/m RISCHIO IRRILEVANTE PER LA SALUTE	
	Il rischio può essere considerato irrilevante per la salute solo se la lavorazione in presenza di cancerogeni e/o mutageni è assimilabile ad un ciclo chiuso	
Numero CAS:	XXX-3XX-XXX	
Indioi di pericolo per la salute:	H350	
Pericolosita' per gli agenti chimici senza R e senz H:	ta.	
Stato Fisico:	Solidi o polveri grossolane ovvero oon granulometria maggiore di 200um oorrispondenti alla sabbia grossa secondo la definizione dell' ISSS.	
Quantita' consumata al mese:	Q > 1kg (l)	
Essa si riferisce a:	Agente puro (circa 100%)	
Esposizione all'agente chimico:	< 5 gg/mese	
Contenimento dei rifiuti:	Corretto (NON è possibile aerodispersione/ contatto accidentale)	
Osservazioni:		
MODULATORI DI ESPOSIZIONE		
Dispositivi di protezione:	DP collettivi e individuali presenti, efficienti e specifici	
Verifiche periodiche di presenza ed efficienza:	Si	
Procedure e formazione sulla buona prassi di laboratorio:	Corzo teorico-pratico documentato	
Fattore possibili interazioni:	1	
Commento al fattore possibili interazioni:		
Indice di risohio:	10.00 c/m RISCHIO IRRILEVANTE PER LA SALUTE	
	Il rischio può essere considerato irrilevante per la salute solo se la lavorazione in presenza di cancerogeni e/o mutageni è assimilabile ad un ciclo chiuso	
Indice di rischio corretto:	5.00 c/m RISCHIO IRRILEVANTE PER LA SALUTE	
	Il rischio può essere considerato irrilevante per la salute solo se la lavorazione in presenza di cancerogeni e/o mutageni e assimilabile ad un ciclo chiuso	
	qualora, preso atto degli art. 224 e 225 del D.Lgr.81/2008, si garantisoa che il risohio sia ridotto cione e che essi siano periodicamente rivalutati nella loro efficienza ed efficacia	
La valutazione del risc	chio chimico è:	

6.2. Valutazione del Rischio Biologico

☐ Rischio basso / non basso per la sicurezza.

☐ Rischio irrilevante / non irrilevante per la salute;

Eventuale

6.3. Sorveglianza Sanitaria

Dall'esito della valutazione del rischio, sentito il parere del Medico Competente, si ritiene necessario / non si ritiene necessario avviare l'azione (o l'integrazione della) di sorveglianza sanitaria secondo il programma stabilito dal Medico Competente.

6.4. Formazione Specifica sulla Sicurezza

Sulla base delle informazioni raccolte si ritiene necessario / non si ritiene necessario integrare
formazione specifica degli studenti, secondo il seguente programma:

Formazione Specifica Rischio Basso, 4 ore
Formazione Specifica Rischio Medio, 8 ore
Formazione Specifica Rischio Alto, 12 ore

L'accesso ai locali e le attività programmate per gli studenti, potranno avvenire solo dopo il buon esito del compimento della formazione indicata.

6.5. DPI

In virtù della tipologia dei rischi individuati si rendono necessari i seguenti DPI forniti dal soggetto ospitante:

TIPO di PROTEZIONE	DPI	Sì	No
Саро	Elmetto		
	Inserti auricolari		
Udito	Cuffie		
	Facciali filtranti (indicare il grado)		
Vie respiratorie	Maschera con filtri (indicare il tipo di filtro)		
	Occhiali		
Occhi	Visiera / schermo		
Viso	Visiera / schermo		
	Guanti per rischio biologico		
	Guanti per rischio taglienti		
	Guanti per contatto con sostanze chimiche		
Mani	Guanti per contatto con oggetti caldi		
	Guanti per contatto elettrico		
	Guanti per rischio meccanico		
	Tute		
Corpo	Grembiuli		
Piedi	Calzatura con puntale rinforzato		

	Calzatura con suola antiforatura	
	Calzatura antiscivolo	
	Stivali	
Cadute dall'alto	Imbracature	
Mezzi in transito	Giubbino alta visibilità	

7. Informazione e Addestramento

☐ Istruzioni Operative per le Sedi Scientifiche

7.1. Procedure di sicurezza (Rischio elettrico, Videoterminale, modalità di accesso a determinati locali, Istruzioni Operative delle sedi Scientifiche, uso delle Scale, simili)

Il Tutor aziendale assicura che prima dell'inizio di ogni attività, gli studenti abbiano preso visione e compreso le informazioni che gli sono state fornite, contenute nei documenti sottoelencati:

	Accesso in sicurezza alle Clean Rooms				
	Accesso in sicurezza ai moduli di Acquaponica				
	Sicurezza rischio elettrico				
	Sicurezza scale portatili				
	Utilizzo in sicurezza del videoterminale				
	Metodiche analitiche				
	Procedura di gestione dei rifiuti di laboratorio				
	Procedure per l'utilizzo in sicurezza di specifiche attrezzature				
	Altro				
7.2	2. Scheda Dati Sicurezza sostanze				
Sono fornite ai lavoratori le Schede Dati Sicurezza (SDS) delle seguenti sostanze:					
	Sostanza A				
	Sostanza B				
	Sostanza C				
	Sostanza D				
	Ecc				
Le SDS	Le SDS sono allegate al presente documento.				

7.3. Uso delle Attrezzature

Manuali istruzioni uso e manutenzione dell'apparecchiatura, marchio CE, dichiarazione conformità

7.4. Uso e Modalità di tenuta dei DPI

Istruzioni uso e manutenzione o schede informative allegate al DPI

7.5. Modulo ricevuta Informazione / Addestramento / consegna DPI

File di riferimento utile:

Dichiarazione avvenuta informazione_addestramento_consegna DPI.docx Usato per PCTO Paganelli

8. Obblighi e Divieti

8.1. Zone ATEX

Elencare i luoghi di lavoro con zone ATEX interessati dall'attività

8.2. Limitazioni uso del cellulare

Principalmente vincolato alle zone ATEX

8.3. Aree a rischio specifico

Promemoria da Codice Prevenzione Incendi:

Le aree a rischio specifico possono essere fissate <u>dalle regole tecniche verticali applicabili all'attività</u>. Sono inoltre individuate dal progettista sulla base della valutazione del rischio d'incendio e dei seguenti criteri:

- a. aree in cui si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose, materiali combustibili, in quantità significative;
- b. aree in cui si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio;
- c. aree in cui vi è presenza di impianti o loro componenti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio di cui al capitolo **S.10**;
- d. aree con carico di incendio specifico q $f > 1200 \, MJ/m2$, non occupate o con presenza occasionale e di breve durata di personale addetto;
- e. aree in cui vi è presenza di impianti ed attrezzature con fluidi di processo in pressione o ad alta temperatura;
- f. aree in cui vi è presenza di superfici esposte ad elevate temperature o fiamme libere;
- g. aree in cui vi è presenza di reazioni chimiche pericolose ai fini dell'incendio;
- h. ambiti dell'attività con R_{ambiente} significativo.

Lo stoccaggio di limitate quantità di liquidi infiammabili in armadi metallici per impieghi funzionali all'attività principale non è generalmente considerato rischio specifico.

Esempio DM 26 agosto 1992:

6. Spazi a rischio specifico.

6.0. Classificazione.

Gli spazi a rischio specifico sono così classificati:

spazi per esercitazioni;

spazi per depositi;

servizi tecnologici;

spazi per l'informazione e le attività parascolastiche;

autorimesse;

spazi per servizi logistici (mense, dormitori).

8.4. Aree ad accesso vietato

(presenza cantieri, amianto, NMR, radiazioni, lavorazioni pericolose, depositi, locali tecnici, alta tensione, clima estremo, Laser, simili)

ESEMPIO:

Oggetto: Addendum informativo rivolto al tutor formativo esterno, individuato nell'ambito della convenzione tra le parti coinvolte nell'inserimento degli studenti nel Percorso per Competenze Trasversali e per l'Orientamento (PCTO)

DIVIETI E LIMITAZIONI DI ACCESSO A PARTICOLARI AREE DEL CAMPUS SCIENTIFICO DI MESTRE

Relativamente alla presenza di studenti impiegati nell'ambito del PCTO presso gli edifici del Campus di Mestre, è necessario che il tutor di riferimento informi gli stessi sul divieto di accesso alle seguenti aree:

- piani interrati degli edifici: BETA, DELTA, EPSILON, GAMMA;
- ultimi piani (copertura) degli edifici: BETA, DELTA, EPSILON;
- locali Officina e Soffieria del vetro, presso l'edifico GAMMA;
- aree esterne di deposito dell'Azoto liquido (serbatoi criogenici);
- aree esterne di deposito gas tecnici.

Il tutor di riferimento dovrà inoltre vigilare affinché vengano rispettati i divieti di accesso alle zone sopra elencate.

Fermo restando che i locali interessati allo svolgimento delle attività degli studenti, come indicato nella scheda raccolta dati, saranno i laboratori denominati: C3LabR5 e C3Str3, presso il terzo piano dell'edifico Beta, ogni accesso ad altri laboratori scientifici di ricerca o didattici che possono essere di pertinente interesse formativo per gli studenti PCTO, potranno avvenire solo previa autorizzazione del Responsabile del laboratorio (RDRL) in accordo con il tutor formativo o figura di affiancamento. Tali accessi si intendono unicamente a scopo propedeutico, gli studenti PCTO non sono autorizzati a svolgere attività che prevedano l'uso diretto di attrezzature e/o sostanze chimiche all'interno di detti spazi.

8.5. Planimetria delle aree vietate

Disegno su planimetria evidenziando le aree scelte.

9. Piano di emergenza

Inserire il link al piano di emergenza o allegarlo al documento.

10.Segnaletica

I lavoratori sono informati sul significato della segnaletica di sicurezza presente nel luogo di lavoro. Di seguito sono riportati i cartelli di avvertimento, divieto, prescrizione e salvataggio che possono essere presenti nei luoghi di lavoro interessati dall'attività.

10.1.1. Cartelli di Avvertimento




10.1.2. Cartelli di Divieto



10.1.3. Cartelli di Prescrizione



10.1.4. Cartelli di Salvataggio



11.Allegati

Esempio:

Istruzioni Operative per le Sedi Scientifiche
Accesso in sicurezza alle Clean Rooms
Accesso in sicurezza ai moduli di Acquaponica
Sicurezza rischio elettrico
Sicurezza scale portatili
Utilizzo in sicurezza del videoterminale
Metodiche analitiche
Procedura di gestione dei rifiuti di laboratorio
Procedure per l'utilizzo in sicurezza di specifiche attrezzature

SDS sostanze
Esito valutazione rischio chimico (pdf algoritmo)
Manuali istruzioni uso e manutenzione
Istruzioni uso e manutenzione dei DPI